

# **BGer 2C 1153/2015 vom 11. Januar 2016**

Bundesgericht, 2016-01-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_1153\\_2015](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_1153_2015)

FR: TF 2C 1153/2015 du 11 janvier 2016

IT: TF 2C 1153/2015 del 11 gennaio 2016

## **Regeste**

Revoca di un permesso di dimora UE/AELS | Cittadinanza e diritto degli stranieri

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475; 137 I 371 consid. 1 pag. 372).

### **E. 2.1**

Contro le decisioni finali emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (artt. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, in ambito di diritto degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

### **E. 2.2**

Il ricorrente, cittadino italiano, può, in linea di principio, appellarsi all'Accordo sulla libera circolazione per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi o no un'attività lucrativa (cfr. art. 4 ALC e 6 Allegato I ALC, rispettivamente art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC), senza che l'art. 83 lett. c n. 2 LTF gli sia opponibile (sentenza 2C\_980/2011 del 22 marzo 2012 consid. 1.1 con rinvii; vedasi anche DTF 131 II 339 consid. 1.2 pag. 343; 130 II 493 consid. 1.1 pag. 496, 388 consid. 1.2 pag. 390). Inoltrato tempestivamente ( art. 100 cpv. 1 LTF ), da una persona legittimata ad agire ( art. 89 cpv. 1 LTF ) il gravame è, quindi, in linea di principio, ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

### **E. 2.3**

Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere adottati soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore ( art. 99 cpv. 1 LTF ; cfr. anche DTF 129 I 49 consid. 3; 128 I 354 consid. 6c). La memoria ricorsuale deve esporre le ragioni per cui questa condizione risulterebbe adempiuta ( DTF 133 III 393 consid. 3). È comunque esclusa l'allegazione di fatti accaduti dopo la pronuncia del giudizio impugnato così come di prove non ancora esistenti a tale momento (cosiddetti veri nova, DTF 133 IV 342 consid. 2.1; 130 II 493 consid. 2; 128 II 145 consid. 1.2.1). Il ricorrente ha annesso al proprio gravame due documenti, un estratto del casellario giudiziale svizzero per privati del 30 novembre 2015 e una lettera datata 21 dicembre 2015 della Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni relativa a un procedimento risarcimento danni da lui avviato nei confronti dello

Stato ticinese il 14 febbraio 2015. Sennonché detti documenti sono posteriori alla sentenza impugnata e costituiscono quindi dei cosiddetti nova in senso proprio ( DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343 seg.). Ma quand'anche si volesse considerare che si riferiscono a fatti antecedenti al giudizio cantonale, oltre al fatto che il ricorrente non indica perché la loro presentazione sarebbe stata indotta solo dalla sentenza impugnata ( art. 99 cpv. 1 LTF ), le informazioni e ragguagli contenuti negli stessi avrebbero potuto essere forniti già in sede cantonale: gli stessi non vanno pertanto considerati. Senza poi omettere che il secondo documento tratta di eventi estranei alla pronuncia contestata ed esula pertanto dall'oggetto del litigio.

### **E. 3.1**

Il ricorrente non rimette in discussione le conclusioni alle quali è giunta la Corte cantonale riguardo al fatto che nulla può dedurre dall'Accordo sulla libera circolazione, che il mancato rinnovo, rispettivamente la revoca del proprio permesso di dimora è giustificata dal profilo del diritto interno, segnatamente dell'art. 62 lett. e LStr, che non può appellarsi all' art. 8 CEDU e, infine, che non può pretendere al rilascio di un permesso di domicilio. In merito a questi aspetti, che non occorre più di conseguenza riesaminare in questa sede, ci si limita a rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio contestato (cfr. sentenza cantonale pag. 5 a 8 e 9 in fine).

### **E. 3.2**

Il ricorrente fa valere di avere avviato una procedura di risarcimento danni nei confronti dello Stato ticinese, ciò che gli permetterà, se dovesse ottenere il risarcimento chiesto, di rimborsare quanto percepito dalla pubblica assistenza. Sennonché questi fatti non risultano dalla sentenza impugnata ( art. 105 LTF ) ed esulano pertanto dall'oggetto del litigio. Inoltre non sono date - né il ricorrente lo fa valere - le condizioni per rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti eseguito dall'autorità precedente ( art. 105 cpv. 2 LTF ). Al riguardo il ricorso si rivela manifestamente privo di pertinenza e come tale va respinto.

### **E. 3.3**

Il ricorrente adduce poi di essere in attesa del riconoscimento di una rendita invalidità. Lasciando aperta la questione della pertinenza di detto elemento, ci si limita ad osservare che dalla sentenza impugnata risulta che detta problematica è stata evasa negativamente il 26 aprile 2010, diniego confermato su ricorso con sentenza del 29 novembre 2010, cresciuta in giudicato incontestato.

### **E. 3.4**

Il ricorrente, affermando di intrattenere solo rapporti puramente formali con i parenti viventi in Italia, paese che avrebbe lasciato da oltre venticinque anni e che gli è diventato estraneo, ritiene implicitamente il provvedimento litigioso lesivo del principio della proporzionalità. Sennonché, come rilevato dal Tribunale amministrativo cantonale, il soggiorno dell'interessato in Svizzera (iniziato nel dicembre 2004) è di media durata, egli ha dimostrato grandi difficoltà d'integrazione sia dal profilo lavorativo (non lavora più da anni) che economico (a carico dell'assistenza pubblica dal 2006, diversi debiti privati) ed è stato condannato penalmente. Un suo rientro in patria, dove lingua, cultura e stile di vita sono pressoché identici ai nostri e dove vive sua madre e sua sorella risulta pertanto esigibile. E per quanto concerne gli inconvenienti ivi legati, va qui riaffermato che si tratta di disagi ai quali sono confrontati la maggior parte degli stranieri costretti a tornare nel proprio paese d'origine dopo un lungo soggiorno all'estero. Anche su questo punto il ricorso risulta

manifestamente infondato e va come tale respinto.

### **E. 3.5**

Per i motivi illustrati il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si avvera pertanto manifestamente infondato e può quindi essere respinto in base alla procedura semplificata dell' art. 109 LTF .

### **E. 4.1**

Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

### **E. 4.2**

L'istanza di assistenza giudiziaria - tendente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie - non può essere accolta, atteso che le conclusioni del ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Nel fissare le spese giudiziarie addossate al ricorrente, soccombente ( art. 66 cpv. 1 LTF ), si tiene tuttavia conto della sua situazione finanziaria ( art. 65 cpv. 1 LTF ). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.